

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE SULLA STRADA VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' VILLANOVA E LA PISTA AGRO SILVO PASTORALE "VILLANOVA – PRA"

In conseguenza, del sempre più considerevole afflusso turistico estivo per raggiungere le varie mete della zona, quali: rovine del Forte di Mirabouc, la Cascata del Pis, il Bivacco Bric Boucie nel vallone Crosenna, l'Agriturismo Crosenna, il Bivacco del Colle Giulian, La Conca del Prà lunga circa 4 km, il Rifugio W. Jervis, la storica Ciabota, l'Agriturismo Catalin, I molti Alpeggi, Il Colle della Croce che ridiscende in Francia, in ultimo a quasi 2.400 m s.l.m. il Rifugio Granero, tutti luoghi da considerare di grande fascino per gli amanti e gli escursionisti della montagna. Luoghi sicuramente di rara bellezza e incontaminazione, che costituiscono uno dei sicuri motivi d'orgoglio per la nostra Comunità, tutti raggiungibili salendo la Strada Provinciale 161 fino alla Borgata Villanova a 1.223 m s.l.m. Dal Piazzale di Villanova parte la strada sterrata di collegamento che raggiunge la Pista Agro silvo pastorale del Prà. Una strada di montagna della lunghezza di circa 3Km non particolarmente ripida che consente di avvicinarsi gradualmente all'imbocco della pista del Prà, dalla quale è consentito solo più la percorribilità pedonale, ad eccezione di quella veicolare per i mezzi autorizzati. La pista è l'alternativa al vecchio sentiero, oggi molto utilizzata perché più agevole come salita rispetto al sentiero che parte dopo la Borgata di Villanova. Anche in questo caso, come sta avvenendo per la zona della Comba dei Carbonieri, nasce l'esigenza e la necessità, maturata con decisione parallelamente travagliata, di sottoporre per le analoghe condizioni di fruibilità, di sottoporre la strada a nuove regole attuate e comprese nel Regolamento allegato. Finalizzate al periodo estivo che va dal 1 giugno fino al 30 settembre, applicabile solo nei fine settimana e le festività comprese in detto periodo, durante i quali verrà reso operativo per gli autoveicoli idonei alla percorribilità, un'Eco-pass a pagamento comprensivo della percorrenza e dello stazionamento in sosta. Le motivazioni principali che contraddistinguono il provvedimento sono da ricercarsi da una parte nella reperibilità di fondi per la manutenzione e il miglioramento della strada e dall'altra, il tentativo di ridurre il numero di autoveicoli fruitori del percorso cercando di aggregare più passeggeri per veicolo, di fatto favorendo il livello ecologico a sicuro vantaggio dell'ecosostenibilità alpina di questa nostra parte di territorio.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà nel periodo da giugno a settembre e nei giorni di sabato e domenica nel tratto di competenza del Comune di Bobbio Pellice.

ART. 2 SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore della Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà è l'Amministrazione Comunale di Bobbio Pellice che ne regola il transito e le modalità di gestione.

ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA STRADA

La Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà è una strada sterrata di montagna a pendenza variabile e priva di barriere protettive che collega il parcheggio asfaltato della Località Villanova alle piste agro silvo pastorali denominate “Villanova – Prà” e “Villanova – Bancet - Giulian”.

Il tratto di strada vicinale necessita di manutenzione costante per garantire la sicurezza di chi transita lungo detto tratto.

ART. 4 MODALITA' DI TRANSITO

Il transito e la sosta lungo la Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà è libero ai veicoli a motore fatta eccezione per i giorni a pagamento indicati all'art. 5 del presente regolamento e durante il periodo invernale che viene chiusa con ordinanza sindacale per pericolo valanghe, ghiaccio e neve.

Il transito è invece vietato agli autobus e agli autocaravan definiti dall'art. 54 lettera b) e m) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. tutti i giorni della settimana e dell'anno.

ART. 5 TRANSITO A PAGAMENTO

La Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà è assoggettata al transito a pagamento per tutti gli autoveicoli a partire dal 1 giugno fino al 30 settembre il sabato dalle 9:00 alle 17:00 e la domenica dalle 7:00 alle 16:00 previo rilascio di ricevuta, denominata “Eco Pass”, con obbligo di esposizione sul parabrezza del veicolo in modo visibile dall'esterno.

La ricevuta di pagamento dà diritto al transito e alla sosta nelle aree segnalate con apposito cartello stradale.

Detta ricevuta potrà essere rilasciata da personale autorizzato o mediante dispositivo automatizzato (tipo parcometro).

La tariffa di transito lungo la Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà viene determinata di anno in anno dalla Giunta Comunale.

ART. 6 FINALITA' DEL TRANSITO A PAGAMENTO

I proventi derivanti dal pagamento del transito sulla Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà verranno inseriti in apposito capitolo di bilancio e dovranno essere utilizzati esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza della strada stessa.

ART. 7 ESENZIONI E DEROGHE

Sono esenti dal transito a pagamento i seguenti mezzi:

- a) I veicoli dei proprietari e fittavoli di fabbricati e/o terreni a monte di detta strada ai quali è stato rilasciato l'attestato di avente titolo al transito sulle piste agro silvo pastorali "Villanova – Prà" e "Villanova – Bancet – Giulian"
- b) I veicoli dei gestori e personale ausiliario delle attività turistico ricettive e agricole ubicate a monte di detta strada
- c) I veicoli utilizzati nei rifornimenti e nella manutenzione delle attività ricettive a monte della Località Villanova
- d) I veicoli trasportanti persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione muniti dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza
- e) I veicoli di pronto soccorso, incendio e vigilanza
- f) I ciclomotori, i motoveicoli e i quadricicli
- g) I mezzi agricoli utilizzati nelle attività agricole nelle località a monte della strada

Su espressa richiesta, agli uffici comunali competenti, è possibile il rilascio di deroghe al transito gratuito per giustificati motivi e/o lavori inderogabili.

I titolari delle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) dovranno fare richiesta, agli uffici comunali, di rilascio di attestato di avente titolo al transito sulle piste o pass gratuito da esporre nel veicolo in maniera visibile.

ART. 8 REGISTRO PASS GRATUITI

Il Comune di Bobbio Pellice provvederà ad annotare su apposito registro i nominativi ai quali è stato rilasciato il pass gratuito e il numero di pass rilasciati.

ART. 9 AREE DI SOSTA

Lungo la Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà è consentita la sosta esclusivamente nelle aree individuate con apposita segnaletica verticale con lettera “P”.

E’ fatto divieto di sosta e fermata lungo l’intero tratto di strada che costituisca intralcio alla circolazione dei veicoli.

ART. 10 POSA TENDE

Lungo la Strada vicinale di collegamento tra la Località Villanova e la pista agro silvo pastorale Villanova – Prà e su terreni comunali e/o privati di pubblico accesso è vietato il campeggio e la posa delle tende.

ART. 11 SEGNALETICA STRADALE

E’ cura del comune di Bobbio Pellice predisporre idonea segnaletica stradale da apporre all’inizio del tratto a pagamento.

ART. 12 VIGILANZA E SANZIONI

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Città Metropolitana di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 “Modifiche al sistema penale” e ai sensi della L.R. 32/1982 e dal Codice della Strada vigente.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle normative nazionali e regionali vigenti..

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01/06/2020